



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Libero Consorzio Comunale di Enna

---

## DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 40 DEL 26-10-2022

**OGGETTO: Regolamento in materia di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato. Approvazione**

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di ottobre alle ore 17:50 e seguenti si è riunita nel Palazzo Municipale, la Commissione Straordinaria, nominata ai sensi dell'art. 143 del TUEL con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2021, nelle persone di:

<b>Dott. Leonardo La Vigna</b>	<b>presente</b>
<b>Dott.ssa Maria Salerno</b>	<b>presente</b>
<b>Dott. Carmelo La Paglia</b>	<b>presente</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott. Salvatore Pignatello**.

**Proposta di deliberazione n. 45 del 26-10-2022 per la Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.**

**Regolamento in materia di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato.**  
**Oggetto: Approvazione**

## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto l'articolo 7 (Regolamenti) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove è testualmente disposto: "Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni".

Visto l'articolo 22 della legge n. 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso), che, al comma 2, testualmente dispone: "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza".

Visto il capo 1-bis (Diritto di accesso a dati e documenti) del citato d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare: l'articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), commi 1, 2 e 11: "1) L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2) Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 11) Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241; e l'articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all'accesso civico) commi 2, 3 e 4: 2) L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 3) Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla

legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 49 Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

Vista la deliberazione dell'Autorità nazionale anticorruzione 28 dicembre 2016, n. 1309, recante "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013", pubblicata nella G.U. 10 gennaio 2016, n. 7;

Visto l'articolo 59 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che testualmente dispone: Art. 59 - Accesso ai documenti amministrativi e accesso civico 1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. 1-bis) I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante: "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi",

Visto il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 recante: "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo";

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 13 della L.R. 30/2000, espresso dal Responsabile del I Settore funzionalmente competente;

Riscontrato che lo schema di Regolamento sottoposto rispetta i principi di legge

#### PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare il nuovo "Regolamento in materia di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato", composto di n. 32 articoli, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di disporre che copia del Regolamento, a cura dell'ufficio segreteria, sarà consegnata ai responsabili di Settore e dei servizi interessati;
3. che del Regolamento sarà data notizia con apposita informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune;
4. di abrogare la Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 30 marzo 1994: "Approvazione Regolamento per l'accesso del diritto dei cittadini di previsione e di chiedere copia dei provvedimenti dell'Amministrazione comunale";
5. di disporre la pubblicazione su amministrazione trasparente, sottosezione di primo livello disposizioni generali, fra i regolamenti comunali e sottosezione di primo livello altri contenuti – accesso civico, ai fini dell'esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Pareri allegati alla proposta di Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 26-10-2022 .

**Oggetto:** Regolamento in materia di Accesso Documentale, Civico e Generalizzato.  
Approvazione

**PARERI**

**I SETTORE. AFFARI GENERALI E FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. in ordine alla Reg. Tecnica I Settore e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere Favorevole.

Lì 26-10-2022 .

**Il Responsabile del Settore**

*Dott.ssa Crescimanna Giuseppina*  
(Sottoscritto con firma digitale)

---

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** ed esaminata la superiore proposta di deliberazione;

**Acquisito** ed allegato il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del I Settore "Affari Generali";

con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

**Di approvare la superiore proposta di deliberazione.**

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto

**Dott. Leonardo La Vigna**

**Dott.ssa Maria Salerno**

**Dott. Carmelo La Paglia**

Il Segretario Generale  
**Dott. Salvatore Pignatello**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ per giorni consecutivi.

Barrafranca,

**Il Messo Comunale**

**Il Responsabile del Servizio**

*Carli Riccardo*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione:

- è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_ a mente dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Barrafranca,

**Il Segretario Generale**

*Dott. Salvatore Pignatello*